



Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 59 DEL 25-05-2020

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA AI SENSI DELLA CIRCOLARE CDP N. 1300 DEL 23 APRILE 2020.

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di maggio alle ore 10:00, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro, dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

PIERSIMONI ALESSIO	SINDACO	P
SPINA LUCIO	ASSESSORE	P
LUCIANI DANIELA	ASSESSORE	P
IMBERTI FAUSTO GIOVANNI	ASSESSORE	P
SACCHINI ELEONORA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. STEFANO ZANIERI

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIERSIMONI ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile

S

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147 bis e l'articolo 183 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("TUEL");

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 27.04.2020 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione esercizio 2020/2022;

VISTO l'art. 113 del Decreto Legge 34 del 19/05/2020, che semplifica le procedure di adesione, permettendo agli enti locali di effettuare operazioni di rinegoziazione, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell'organo esecutivo (fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione).

VISTA la Circolare della CDP n.1300 avente ad oggetto la "Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti locali della Cassa depositi e prestiti società per azioni", aggiornata alle disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge, definente le seguenti indicazioni:

"1.2 Domanda di adesione

[...]

b) La determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di giunta o di consiglio (e gli estremi dei provvedimenti dei Comuni partecipanti all'Unione di Comuni che abbiano prestato garanzia sussidiaria per la concessione dei Prestiti Originari oggetto di rinegoziazione) che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge. La citata determinazione dovrà essere munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 147 bis del TUEL, nonché del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 183 del TUEL, e firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri e dai soggetti abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, l'Ente (i) può accedere alla rinegoziazione anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e (ii) può approvare l'operazione anche mediante delibera di Giunta, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione;"

VISTE altresì le seguenti indicazioni, di cui alla sopra richiamata circolare:

- Possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito "Prestiti Originari") intestati agli Enti beneficiari, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:
 - a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
 - b) oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario;
 - c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020;
- **I prestiti oggetto di rinegoziazione avranno le seguenti caratteristiche:**
 - I. debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020;
 - II. corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai Prestiti Originari ("Tasso di interesse Ante Rinegoziazione");

III. corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati (di seguito “Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione”);

IV. corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. “francese”);

V scadenza del Prestito Rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti Originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i Prestiti Originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;

VI. Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del Tassi di interesse fisso Post Rinegoziazione;

VII. garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL. Ove presenti, i covenant previsti nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati. Per i Prestiti Originari in favore delle Unioni di comuni garantiti, oltre che dalla delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL rilasciata dall'Unione, anche da garanzia sussidiaria prestata da uno o più comuni, tali comuni, ai fini della conferma della garanzia, dovranno adottare apposita deliberazione consiliare e procedere alla sottoscrizione del contratto di rinegoziazione;

VIII. facoltà in capo alla CDP di recedere dal contratto di rinegoziazione (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento) in caso, tra l'altro, di mancato pagamento della quota interessi in scadenza il 31 luglio 2020, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato, con le conseguenze di cui al successivo punto (IX);

IX. facoltà in capo alla CDP di risolvere il contratto di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), in caso di mancata o errata produzione della delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL, entro il termine del 30 luglio 2020. In conseguenza della risoluzione di cui al presente punto (IX), ovvero del recesso di cui al precedente punto (VIII), ai Prestiti Rinegoziati oggetto della risoluzione o del recesso, non sarà applicabile il contratto di rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le norme regolanti i Prestiti Originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati a garanzia di ciascun Prestito Originario;

X. facoltà in capo alla CDP di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c i rapporti rinegoziati (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), oltre che ai sensi di quanto previsto dai rapporti originari, al verificarsi, tra l'altro, dei seguenti eventi:

- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del rapporto rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
- b) destinazione del Prestito Rinegoziato ad uno scopo diverso da quello previsto in relazione al relativo Prestito Originario, senza preventiva autorizzazione della CDP;
- c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, relativamente al rapporto di finanziamento.

d) Le modalità di risoluzione dei rapporti rinegoziati, nonché i relativi effetti, saranno disciplinate sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii;

XI. disciplina (I) del rimborso anticipato volontario (consentito sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 30 giugno 2021), (II) della riduzione (consentita sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2020), (III) del calcolo degli interessi di mora e (IV) degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare, sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.

- I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati:
 - dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, per i relativi Prestiti Originari concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;
 - dai vigenti contratti, per i relativi Prestiti Originari concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005.

CONSIDERATO che, secondo le istruzioni contenute nella circolare CDP n. 1300/2020, il Comune tramite il responsabile del Settore economico-finanziario, quale soggetto abilitato a rappresentarlo e munito di idonei poteri:

- durante il periodo di adesione (dal 6 maggio al 27 maggio 2020), può prendere visione sul sito internet www.cdp.it dell'elenco messo a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti dei prestiti rinegoziabili, accettando le condizioni proposte;
- entro il termine perentorio del 3 giugno 2020 deve trasmettere, tramite il sito internet www.cdp.it, la documentazione, firmata digitalmente, necessaria per il perfezionamento della rinegoziazione, costituita da:
 - la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei prestiti originari, l'elenco dei prestiti oggetto di rinegoziazione e il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341 C.C.;
 - la determinazione a contrattare, nella quale sono indicati gli estremi della delibera di Consiglio (Giunta dopo il DL 34 del 19/05/2020) che approva la rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
 - il modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto;
 - il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa sulla riservatezza dei dati, completo di copia del documento d'identità del sottoscrittore del contratto;
 - entro il termine perentorio del 30 luglio 2020, pena la risoluzione del contratto di rinegoziazione, le delegazioni di pagamento originali relative a ciascun prestito rinegoziato complete delle relate di notifica al tesoriere dell'ente;

CONSIDERATO altresì che il perfezionamento del contratto avviene, ai sensi del paragrafo 1 punto 1.3 parte seconda della circolare CDP n. 1300/2020, tramite trasmissione via PEC entro il 19 giugno 2020, da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, all'Ente della proposta contrattuale e del relativo elenco prestiti controfirmati digitalmente;

VISTO che i prestiti da rinegoziare sono quelli individuati nell'Elenco di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che la rinegoziazione proposta dalla Cassa depositi e prestiti con la circolare n. 1300/2020 viene attuata secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti

concessi agli enti locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse fisso post rinegoziazione;

CONSIDERATO che il termine dell'ammortamento dei mutui già concessi al Comune dalla Cassa depositi e prestiti è rimasto il 2045 per n. 20 posizioni e solo per 4 posizioni si presenta un allungamento fino al 2043;

RILEVATO che l'operazione di rinegoziazione risulta complessivamente conveniente poiché:

- ❖ il tasso di interesse fisso post rinegoziazione, determinato dalla Cassa Depositi e Prestiti in funzione della scadenza post rinegoziazione, rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato sulla base dei fattori di sconto;
- ❖ consente al Comune di conseguire una economia di spesa in termini di minore rata di ammortamento mutui da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti nel triennio 2020/2022 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (per l'anno in corso di € 87.847,95;);

CONSIDERATO che l'emergenza sanitaria causata dal coronavirus sta pesando negativamente sul bilancio del Comune, in termini di minori entrate e maggiori spese correnti, sia sul fronte della gestione di competenza che su quello della gestione di cassa;

RITENUTO di manifestare la volontà di aderire alla proposta offerta da Cassa Depositi e Prestiti;

VISTI l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147-bis, l'articolo 147-quinquies e l'articolo 183 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("TUEL");

VISTO l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato dall'art. 57, comma 1-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

PRESO ATTO che, anche dopo la rinegoziazione dei mutui di cui alla presente deliberazione, viene rispettato il limite indicato dall'art. 204, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE

- il fine che si intende perseguire con l'operazione di rinegoziazione dei mutui in esame è di realizzare una più efficace gestione attiva dei prestiti e conseguentemente di generare delle minori spese per il Comune, che potranno essere utilizzate per adottare misure di sostegno a imprese, lavoratori, famiglie e contribuenti colpiti dalla crisi conseguente all'emergenza del corona virus, o di contenimento del contagio, nonché a salvaguardia degli equilibri di bilancio del Comune, in virtù delle potenziali minori entrate e maggiori spese;
- con la presente deliberazione l'Ente è chiamato ad incidere sul proprio monte mutui come indicato nella tabella di cui all'allegato A alla presente deliberazione, con le modifiche precisate nello stesso allegato A;

DATO ATTO che le minori spese conseguenti alla rinegoziazione in esame saranno inserite nelle prossime variazioni di bilancio;

VISTO il parere favorevole, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'Organo di revisione sulla proposta della presente deliberazione, n. 9 del 25.05.2020;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del Settore economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile del Settore economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTI:

- il Regolamento di Contabilità;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare la rinegoziazione dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti di cui all'allegato A alla presente deliberazione, alle condizioni rese note dalla Cassa depositi e prestiti SPA mediante Circolare n. 1300 del 23 aprile 2020, pubblicata sul sito www.cdp.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 3) di demandare al responsabile del Settore economico-finanziario del Comune tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di rinegoziazione con la CDP, con capacità contrattuale di impegnare l'Ente;
- 4) di prendere atto del parere favorevole, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'Organo di revisione sulla proposta della presente deliberazione, n. 9 del 25.05.2020;
- 5) di prendere atto del parere tecnico favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del responsabile del Settore economico-finanziario sulla proposta della presente deliberazione;
- 6) di prendere atto del parere contabile favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del responsabile del Settore economico-finanziario sulla proposta della presente deliberazione;
- 7) di approvare che il debito residuo dei prestiti rinegoziati è il debito residuo rinegoziato risultante alla data del 1° gennaio 2020, indicato in relazione a ciascuno di essi nell'elenco prestiti di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
- 8) di approvare che ciascun prestito rinegoziato abbia come data di scadenza il 31/12/2043 o 31/12/2045, come indicato in relazione a ciascuno di essi nell'elenco prestiti di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
- 9) di prendere atto dei fattori di sconto utilizzati dalla Cassa depositi e prestiti per applicare il principio dell'equivalenza finanziaria;
- 10) di prendere atto che il Comune dovrà corrispondere al 31 luglio 2020 la quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai prestiti originari;
- 11) di prendere atto che il Comune dovrà corrispondere al 31 dicembre 2020 una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse post rinegoziazione (nuovo tasso) applicabile a ciascun prestito rinegoziato;
- 12) di approvare che l'ammortamento dei prestiti rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2021 e fino alla data di scadenza, secondo le modalità previste dal contratto di rinegoziazione (ammortamento cosiddetto "alla francese");
- 13) di approvare i tassi di interesse post rinegoziazione applicati ai prestiti rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun prestito originario, nell'elenco prestiti di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
- 14) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun prestito rinegoziato mediante delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 206 del D.lgs. n. 267/2000;

- 15) di prendere atto dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato dall'art. 57, comma 1-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
- 16) di utilizzare le minori spese conseguenti alla rinegoziazione dei mutui per adottare misure di sostegno a imprese, lavoratori, famiglie e contribuenti colpiti dalla crisi conseguente all'emergenza del coronavirus, o di contenimento del contagio, nonché a salvaguardia degli equilibri di bilancio del Comune, in virtù delle potenziali minori entrate e maggiori spese;
- 17) di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
- 18) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 61 DELL'ANNO 25-05-2020
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGVO N.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 25-05-020

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 25-05-020

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to PIERSIMONI ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene in data odierna pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla residenza municipale, li, 03-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li, 03-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. STEFANO ZANIERI